



COMUNE DI AUGUSTA

REVISIONE SEMESTRALE

delle Liste Elettorali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 16, 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15, modificativa del T.U. prima citato;

viste le circolari del Ministero dell'Interno:

- n. 2600/L in data 1 febbraio 1986;

- n. 11 in data 10 febbraio 1992;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244;

RENDE NOTO

Che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositate nell'Ufficio comunale:

a) gli elenchi predisposti dall'ufficiale elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;

b) la deliberazione dell'ufficiale elettorale comunale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché di un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dall'ufficiale elettorale comunale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha la facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E. Ci.), non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.

Dalla Residenza Municipale, li 11 Ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO